



“Il lodo.
Forma e contenuto;
efficacia ed esecutorietà;
l’impugnazione”

Giacomo Rojas Elgueta
Socio
Professore di Diritto Privato

IL LODO

Definizione e natura



- Il lodo è la decisione autoritativa con cui, di regola, si conclude il procedimento arbitrale.
- Natura negoziale o giurisdizionale?

Art. 824-bis, c.p.c.:

Salvo quanto disposto dall'articolo 825, il lodo ha dalla data della sua ultima sottoscrizione gli effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria.

IL LODO

Il lodo parziale e il lodo non definitivo

- Perché «di regola»? Perché si dà la possibilità di:
 - lodi parziali, che decidono solo parzialmente il merito della controversia (ad es. una condanna generica), e
 - lodi non definitivi, che risolvono questioni pregiudiziali o preliminari senza definire il giudizio arbitrale (ad es. un lodo che respinga delle eccezioni di giurisdizione);
- La distinzione rileva ai fini dell'ammissibilità del deposito e dell'impugnazione.

LA FORMAZIONE DEL LODO

Il termine: durata e decorrenza

- Non può esservi arbitrato senza termine:

Art. 820, co. 1 e 2, c.p.c.:

«Le parti possono, **con la convenzione di arbitrato o con accordo anteriore all'accettazione degli arbitri**, fissare un termine per la pronuncia del lodo.

Se non è stato fissato un termine per la pronuncia del lodo, gli arbitri debbono pronunciare il lodo nel termine di **duecentoquaranta giorni dall'accettazione della nomina**».

- E nell'arbitrato istituzionale?

LA FORMAZIONE DEL LODO

Il termine: durata e decorrenza/arbitrato amministrato

- Regolamento CAM (2019):

Art. 36, co. 1:

«Il Tribunale Arbitrale deve depositare presso la Segreteria Generale il lodo definitivo **entro sei mesi dalla sua costituzione** salvo diverso accordo delle parti nella convenzione arbitrale».

- Regolamento ICC (2017):

Art. 31, par. 1:

«The time limit within which the arbitral tribunal must render its final award is **six months**. Such time limit shall start to run **from the date of the last signature by the arbitral tribunal or by the parties of the Terms of Reference** [...] The Court may fix a different time limit based upon the procedural timetable established pursuant to Article 24(2)».

LA FORMAZIONE DEL LODO

Il termine: durata e decorrenza/arbitrato amministrato



- Regolamento CArAT (2019):

Art. 39, co. 1:

«Il Tribunale Arbitrale deposita presso la Segreteria il lodo definitivo nel termine di 180 giorni dalla sua costituzione».

LA FORMAZIONE DEL LODO

Il termine: il potere di proroga



- Chi può chiederne la proroga?

Art. 820, co. 3, c.p.c.:

«In ogni caso il termine può essere prorogato:

- a) **mediante dichiarazioni scritte di tutte le parti** indirizzate agli arbitri;
- b) **dal presidente del tribunale indicato nell'articolo 810, secondo comma** *[n.d.r. cioè quello «nel cui circondario in cui è la sede dell'arbitrato»]*, su istanza motivata di una delle parti o degli arbitri; l'istanza può essere proposta fino alla scadenza del termine. In ogni caso il termine può essere prorogato solo prima della scadenza».

LA FORMAZIONE DEL LODO

Il termine: il potere di proroga/arbitrato amministrato

- Regolamento CAM (2019):

Art. 36, co. 2:

«In ogni caso, il termine per il deposito del lodo può essere prorogato, **anche d'ufficio, dalla Segreteria Generale, salvo che la stessa ritenga di investire il Consiglio Arbitrale**».

- Regolamento ICC (2017):

Art. 31, par. 2:

«**The Court** may extend the time limit pursuant to a reasoned request from the arbitral tribunal or on its own initiative if it decides it is necessary to do so».

LA FORMAZIONE DEL LODO

Il termine: il potere di proroga/arbitrato amministrato

- Regolamento CArAT (2019):

Art. 39, co. 2 e 3:

«Il termine può essere prorogato prima della sua scadenza:

a) **sulla base di accordo delle parti** nella convenzione arbitrale o su espressa dichiarazione resa nel corso del procedimento;

b) **dal Consiglio Direttivo** in presenza di giustificato motivo su istanza motivata del Tribunale Arbitrale, oppure su istanza motivata di una delle parti e sentito il Tribunale Arbitrale e le altre parti;

Il Consiglio Direttivo **può** prorogare il termine sino a 120 giorni, e per non più di una volta nell'ambito di ciascuno procedimento arbitrale, nei seguenti casi:

- a) se devono essere assunti mezzi di prova;
- b) se è disposta consulenza tecnica d'ufficio;
- c) se è pronunciato lodo non definitivo o lodo parziale;
- d) se è modificata la composizione del Tribunale Arbitrale».

LA FORMAZIONE DEL LODO

Il termine: la proroga automatica



- Nei casi contemplati dal 3° co. dell'art. 39 del Regolamento CArAT, il codice di procedura civile prescrive invece la proroga automatica del termine:

Art. 820, co. 4, c.p.c.:

«Se le parti non hanno disposto diversamente, il termine è prorogato di centottanta giorni nei casi seguenti e per non più di una volta

nell'ambito di ciascuno di essi:

- a) se debbono essere assunti mezzi di prova;
- b) se è disposta consulenza tecnica d'ufficio;
- c) se è pronunciato un lodo non definitivo o un lodo parziale;
- d) se è modificata la composizione del collegio arbitrale o è sostituito l'arbitro unico. [...]».

LA FORMAZIONE DEL LODO

Il termine: la «clausola milanese»

- La “clausola milanese” è una clausola, molto diffusa nella prassi, con cui le parti accordano agli arbitri un termine espresso in un numero di giorni determinato, ma con decorso mobile. Può essere inserita:

- Nella clausola di arbitrato:

«Il procedimento dovrà concludersi entro il termine di 90 (novanta) Giorni Lavorativi **dall'ultimo atto istruttorio o, se successivo, dall'ultimo atto difensivo**».

- Nel verbale di udienza/atto di costituzione del T.A.:

«Le parti e i difensori presenti dichiarano [...] di convenire che il termine fissato per la pronuncia del lodo sia di sessanta giorni **a decorrere dalla data dell'adunanza arbitrale che sarà eventualmente fissata per la discussione conclusiva o, in mancanza di questa, dalla data che sarà fissata per il deposito dell'ultima memoria difensiva,** ferma restando la riapertura del termine suddetto nel caso di rimessione in istruttoria».

LA FORMAZIONE DEL LODO

Il termine: esempi/CAM

- Esempio di un verbale di costituzione del tribunale arbitrale in un arbitrato CAM (art. 36 del Regolamento):

COSTITUZIONE DEL TRIBUNALE ARBITRALE E TERMINE PER IL DEPOSITO DEL
LODO FINALE

«[...] Ribadita la propria accettazione, gli arbitri dichiarano formalmente costituito il Tribunale Arbitrale; le parti danno atto della regolarità di tale costituzione.

Da oggi (xxxx) decorre il termine di sei mesi per il deposito del lodo, la cui scadenza è fissata per il xxxx; tale termine potrà essere prorogato ai sensi dell'art. 36.2 del Regolamento».

LA FORMAZIONE DEL LODO

Il termine: esempi/ICC

- Esempio di una lettera di rinvio del Segretariato ICC (art. 31, par. 2 del Regolamento):

Dear Sir,

On xxxx, the International Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce extended the time limit for rendering the final award until yyyy (Article 31(2)).

Yours faithfully,

Zzzz

Counsel

Secretariat of the ICC International Court of Arbitration

LA FORMAZIONE DEL LODO

Il termine: decadenza



- Attenzione: causa di nullità *ex art. 829, co. 1, n. 6), c.p.c. ...*
- ...ma la parte deve notificare alle altre parti e agli arbitri che intende far valere la loro decadenza *prima della deliberazione del lodo (art. 821, co. 1, c.p.c.) !*
- A fronte della notifica di tale dichiarazione, gli arbitri devono emettere un lodo di rito in cui dichiarano estinto il procedimento: **art. 821, co. 2, c.p.c.**

LA FORMAZIONE DEL LODO

La deliberazione




- Che cosa si intende per «deliberazione»?
- È necessario che gli arbitri deliberino di persona (conferenza personale)?
- Cfr. art. 823, co. 1, c.p.c.:

«Il lodo è deliberato a maggioranza di voti con la partecipazione di tutti gli arbitri ed è quindi redatto per iscritto. Ciascun arbitro può chiedere che il lodo, o una parte di esso, sia deliberato dagli arbitri riuniti in conferenza personale».

LA FORMAZIONE DEL LODO

La deliberazione




Chi deve partecipare alla deliberazione?

Qual è il momento adatto per deliberare?

- La sera prima dell'udienza;
- Durante le pause dell'udienza;
- Nelle conferenze che si tengono una volta chiuso il procedimento.

LA FORMAZIONE DEL LODO

La deliberazione



Tecniche di deliberazione:

- Bozza del lodo inviata agli arbitri prima della deliberazione;
- Invio di un'«agenda» o di un «*decision tree*»;
- Scambio di corrispondenza e di telefonate fra gli arbitri.

Principio della maggioranza (cfr. **art. 823 c.p.c.** e **art. 32(1) ICC Rules**: «[w]hen the arbitral tribunal is composed of more than one arbitrator, an award is made by a majority decision»);

- *Dissentig opinions* e «*splitting the baby*».


LA FORMAZIONE DEL LODO

La deliberazione



- Il caso del c.d. «*truncated tribunal*»...


N.B.:



- Violazioni del principio di collegialità.

LA FORMAZIONE DEL LODO

La deliberazione




Per chi scrivono il lodo gli arbitri?

- Il lodo deve essere chiaro, accurato e completo;
- Gli arbitri hanno l'obbligo di rendere un lodo che possa essere eseguito.
- **Cfr. art. 42 ICC Rules:**

«In all matters not expressly provided for in the Rules, the Court and the arbitral tribunal shall act in the spirit of the Rules and shall make every effort to make sure that the award is enforceable at law».

LA FORMAZIONE DEL LODO

La deliberazione



Il lodo può essere redatto o dal Presidente o suddividendo il lavoro fra gli arbitri.

«Under no circumstances may the arbitral tribunal delegate its decision-making functions to an administrative secretary. Nor shall the arbitral tribunal rely on an administrative secretary to perform on its behalf any of the essential duties of an arbitrator».

ICC Note to Parties and Arbitral Tribunals on the Conduct of the Arbitration under the ICC Rules of Arbitration, 1 January 2019, ¶ 184.

LA FORMAZIONE DEL LODO

La deliberazione/arbitrato amministrato

- Regolamento CAM:

Art. 33, co.1:

«Il lodo è deliberato con la partecipazione di tutti i membri del Tribunale Arbitrale e assunto a maggioranza di voti. In tale ultimo caso, il lodo deve dare atto che è stato deliberato con la partecipazione di tutti gli arbitri, nonché dell'impedimento o del rifiuto di chi non sottoscrive».

- Regolamento CArAT:

Art. 37, co. 1:

«Il lodo è deliberato con la partecipazione di tutti i membri del Tribunale Arbitrale e assunto a maggioranza di voti. In tale ultimo caso, il lodo deve dare atto che è stato deliberato con la partecipazione di tutti gli arbitri, nonché dell'impedimento o del rifiuto di chi non sottoscrive».

LA FORMAZIONE DEL LODO

Il contenuto del lodo

Art. 823, co. 2, c.p.c.:

«Il lodo deve contenere:

- 1) il nome degli arbitri;
- 2) l'indicazione della sede dell'arbitrato;
- 3) l'indicazione delle parti;
- 4) l'indicazione della convenzione di arbitrato e delle conclusioni delle parti;
- 5) l'esposizione sommaria;
- 6) il dispositivo;
- 7) la sottoscrizione di tutti gli arbitri. La sottoscrizione della maggioranza degli arbitri è sufficiente, se accompagnata dalla dichiarazione che esso è stato deliberato con la partecipazione di tutti e che gli altri non hanno voluto o non hanno potuto sottoscriverlo;
- 8) la data delle sottoscrizioni».

- N.B.: solo i requisiti di cui ai nn. 5), 6) e 7) sono essenziali: cfr. art. 829, 1° co., n. 5).

LA FORMAZIONE DEL LODO

Il contenuto del lodo/arbitrato amministrato

- Il Regolamento CAM (art. 33, co. 2 e 3) richiede i medesimi requisiti del c.p.c., con l'aggiunta di:

«g) la decisione sulla ripartizione dei costi del procedimento, con riferimento al provvedimento di liquidazione disposto dal Consiglio Arbitrale e sulle spese di difesa sostenute dalle parti».

- Cfr. Regolamento CArAT (art. 37, co. 2):

«h) la decisione sulla ripartizione dei costi del procedimento, con riferimento al provvedimento di liquidazione disposto dal Consiglio Direttivo e sulle spese di difesa sostenute dalle parti».

- In ogni caso, è sempre utile procedere a un controllo formale della regolarità del lodo.

LA FORMAZIONE DEL LODO

Il controllo formale del lodo/CAM

CAMERA
ARBITRALE
MILANO

Risoluzione delle
controversie

ESAME DI REGOLARITÀ FORMALE DEL LODO

ARBITRATO _____

TRIBUNALE ARBITRALE: _____

ELEMENTI DEL LODO (Art. 30.2 del Regolamento):

NOME ARBITRI (provvedimento di nomina e conferma) Pag. _____

PARTI Pag. _____

DIFENSORI Pag. _____

CONVENZIONE ARBITRALE Testo riportato Pag. _____

Testo richiamato Pag. _____

SEDE Pag. _____

CONCLUSIONI DELLE PARTI Pag. _____

ESPOSIZIONE DEI MOTIVI Pag. _____

DISPOSITIVO Pag. _____

COSTI DELL'ARBITRATO

Provvedimento CAM di liquidazione riportato, Pag. _____

DELIBERAZIONE

Pag. _____

Modalità

Pag. _____

- Unanimità

- Maggioranza

Pag. _____

SOTTOSCRIZIONE DI CIASCUN ARBITRO Pag. _____

Data completa di ogni sottoscrizione (gg/mm/aa/) Pag. _____

ANNOTAZIONI

LA FORMAZIONE DEL LODO

Il controllo formale del lodo/ICC



ICC AWARD CHECKLIST (1998 - 2012 - 2017 RULES)

Disclaimer: This Checklist is intended to provide arbitrators acting under the ICC Rules of Arbitration with guidance when drafting awards. It does not constitute an exhaustive, mandatory or otherwise binding document. It should not be thought to reflect the opinion of the members of the International Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce or of its Secretariat, but is simply intended to facilitate the arbitrators' mission. Moreover, this Checklist is not exhaustive of issues that may be raised by the ICC Court.

1. General

- A. ICC case reference number mentioned in full on front page.
- B. Award clearly identified in its title as interim, partial, final or award by consent.
- C. Paragraphs numbered.
- D. Pages numbered.
- E. Table of contents included (unless award is short and does not need one).
- F. Abbreviations defined and used consistently.
- G. Translations of quotations in languages other than the language(s) of the arbitration.
- H. Indication of the applicable version of the ICC Rules of Arbitration (e.g. 1998 / 2012 / 2017 / Expedited Procedure Provisions under 2017 Rules).

2. Identification of the Parties, their Representatives and the Arbitrator(s)

- A. Parties' complete addresses and correct names. Clarify the identity of any parties to the arbitration that are different from the parties to the contract(s).
- B. Addresses of parties' representatives.
- C. Arbitrators' addresses.

3. Arbitration and Choice-of-Law Agreements

- A. Quotation of entire arbitration agreement(s).
- B. Record of any agreed amendments to the arbitration agreement(s).
- C. Precise indication of the parties to and/or signatories of the arbitration agreement(s).
- D. Quotation of relevant choice-of-law clause.

4. History of the Arbitral Proceedings

- A. Summary of procedural steps to date (e.g. Request for Arbitration, Answer, any communication concerning the application of the Expedited Procedure Provisions, Terms of Reference (where applicable), date of the case management conference (Article 24, 2012 / 2017 Rules), procedural timetable, parties' submissions, hearing).
- B. Indication of the ICC Court's decisions regarding (if applicable):
 - i. Article 6(2) (1998 Rules) / 6(4) (2012 / 2017 Rules);
 - ii. Place of arbitration;
 - iii. Number of arbitrators.

© International Chamber of Commerce (ICC). All rights reserved. No part of this document may be reproduced or copied in any form or by any means, or translated, without the prior permission in writing of ICC.

ICC AWARD CHECKLIST | 2

Case N° _____

- C. Description of the constitution of the arbitral tribunal (including confirmation or appointment decisions).
- D. If applicable, reference to the parties' agreement on an alternative method of nominating or appointing the president of the arbitral tribunal.
- E. Date of closing of the proceedings under Article 22(1) (1998 Rules) / 27 (2012 / 2017 Rules) (for every award).
- F. Indication of the time limit for rendering the final award, including any extensions granted by the Court under Article 24(2) (1998 Rules) / 30(2) (2012 Rules) / Article 31(2) (2017 Rules) and the date on which it was granted. It is recommended that all extensions granted by the Court and the date(s) on which they were granted be specified, especially when Paris is the place of arbitration.
- G. If there has been a prior award, no need to repeat the procedural history set out in the prior award, but simply:
 - i. restate the information mentioned in sections 1, 2 and 3 above;
 - ii. refer to the previous award, the date on which it was notified to the parties by the Secretariat, the issues it decided, and the fact that its procedural background is incorporated by reference into the present award;
 - iii. describe the procedure subsequent to that set out in the previous award.

5. Jurisdiction

- Wherever jurisdiction has been contested, or there is a non-participating party, or the ICC Court has made an Article 6(2) (1998 Rules) / 6(4) (2012 / 2017 Rules) decision, the award should ordinarily include the arbitral tribunal's decision on jurisdiction or state why it is not necessary.

6. Cost of the Arbitration (Final Awards only)

- A. Costs of arbitration fixed by the ICC Court and each party's legal costs dealt with separately in both the body of the award and in the dispositive section.
- B. Reference to Article 31 (1998 Rules) / 37 (2012 Rules) / 38 (2017 Rules) and to the discretion to allocate costs of arbitration fixed by the Court and parties' legal costs, and fix the amount to be borne by each party.

7. Dispositive Section, Place of Arbitration, Date, Signature

- A. Award contains a dispositive section mentioning all orders (including the decision on jurisdiction, if applicable) and nothing more.
- B. Award deals with all of the issues and parties' claims (which should be stated clearly and precisely somewhere in the award and compared to the Terms of Reference), including the parties' most recent requests for relief, and decides nothing more than those issues and claims (state clearly if certain claims are reserved for one or more future awards).
- C. State in the dispositive section of final awards that all other requests and claims are rejected (unless the nature of the award makes this unnecessary).
- D. After the dispositive section, add the date on which the award is made and the signatures in the following manner:

Place of arbitration: _____ City (Country)

Date: _____ Signature(s): _____

[date must be later than the Court session at which the award was approved and not earlier than when the last arbitrator signs]

© International Chamber of Commerce (ICC). All rights reserved. No part of this document may be reproduced or copied in any form or by any means, or translated, without the prior permission in writing of ICC.

LA FORMAZIONE DEL LODO

Il controllo formale del lodo/ICC



- Il Regolamento ICC prevede un'ulteriore forma di controllo particolarmente stringente:

Art. 34 (Scrutiny of the Award):

«Before signing any award, the arbitral tribunal shall submit it in draft form to the Court. The Court may lay down modifications as to the form of the award and, without affecting the arbitral tribunal's liberty of decision, **may also draw its attention to points of substance**. No award shall be rendered by the arbitral tribunal until it has been approved by the Court as to its form».

LA FORMAZIONE DEL LODO

La comunicazione alle parti



In base all'**art. 824, c.p.c.**, gli arbitri devono dare comunicazione del lodo alle parti mediante consegna di un originale, o di una copia conforme, entro dieci giorni dall'ultima sottoscrizione dello stesso.

Nell'arbitrato amministrato, invece, generalmente è la Segreteria dell'istituzione arbitrale, presso la quale gli arbitri depositano il lodo, a trasmettere ad ogni parte un originale del lodo:

- **Art. 35, Regolamento CAM;**
- **Art. 38, co. 1 e 2, Regolamento CArAT;**
- **Cfr. anche art. 35, par. 1, Regolamento ICC.**

LA CORREZIONE DEL LODO

Art. 826, co. 1 e 2, c.p.c.:

«Ciascuna parte può chiedere agli arbitri **entro un anno dalla comunicazione del lodo:**

- a) di correggere nel testo del lodo omissioni o errori materiali o di calcolo, anche se hanno determinato una divergenza fra i diversi originali del lodo pure se relativa alla sottoscrizione degli arbitri;
- b) di integrare il lodo con uno degli elementi indicati nell'articolo 823, numeri 1), 2), 3) e 4).

Gli arbitri, sentite le parti, provvedono **entro il termine di sessanta giorni**. Della correzione è data comunicazione alle parti a norma dell'articolo 824».

- Quali sono gli errori correggibili? Si ritiene di seguire l'orientamento giurisprudenziale formatosi sulla base degli artt. 287 e 288, c.p.c. per cui possono essere oggetto di correzione solo gli errori che emergono *ictu oculi* dal documento stesso.

LA CORREZIONE DEL LODO

L'arbitrato amministrato

Generalmente, i regolamenti delle istituzioni arbitrali prevedono tempi più stretti:

- Regolamento CAM:

Art. 38, co. 1 - 3:

«L'istanza di correzione di errori materiali o di calcolo deve essere depositata presso la Segreteria Generale **entro 30 giorni dalla ricezione del lodo.**

Il Tribunale Arbitrale, sentite le parti, decide con provvedimento **entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza.**

Il provvedimento del Tribunale Arbitrale, in caso di accoglimento, è parte integrante del lodo».

- L'art. 41 del Regolamento CArAT ricalca la previsione del Regolamento CAM, ma dimezza a **30 giorni** il termine per la decisione del Tribunale Arbitrale.

LA CORREZIONE DEL LODO

L'arbitrato amministrato

- Il Regolamento ICC prevede anche la possibilità che il tribunale arbitrale provveda d'ufficio alla correzione del lodo:

Art. 36, par. 1:

«On its own initiative, the arbitral tribunal may correct a clerical, computational or typographical error, or any errors of similar nature contained in an award, provided such correction is submitted for approval to the Court **within 30 days of the date of such award**».

- Negli arbitrati amministrati dalla ICC, la richiesta di parte va diretta non al tribunale arbitrale, bensì al Segretariato;
- Inoltre, la proposizione dell'istanza di correzione determina l'instaurazione di un contraddittorio con la controparte (art. 36, par. 2).

EFFICACIA ED ESECUTORIETÀ

Gli effetti del lodo: efficacia vincolante

Dalla data dell'ultima sottoscrizione, il lodo ha i medesimi effetti della sentenza del giudice togato (**art. 824-bis c.p.c.**):

- Efficacia obbligatoria fra le parti. Il lodo è una fonte di obbligazioni *ex art. 1173 c.c.*;
- Principio di conversione delle nullità in motivi di gravame *ex art. 161 c.p.c.*;
- Attitudine a «fare stato» tra le parti e i loro eredi o aventi causa ai sensi dell'**art. 2909 c.c.**;
- Medesima efficacia «negativa» del giudicato (equiparazione fra lodo non più impugnabile e sentenza passata in giudicato: **art. 829, co. 1, n. 8, c.p.c.**);
- Idoneità a produrre effetti riflessi nei confronti dei terzi (i quali possono agire in opposizione *ex art. 831, co. 3, c.p.c.*);

EFFICACIA ED ESECUTORIETÀ

Gli effetti del lodo: efficacia vincolante



Continua:

- Resistenza del lodo non più impugnabile allo *ius superveniens* retroattivo e alla pronuncia di incostituzionalità;
- Il lodo condannatorio non più impugnabile è idoneo a trasformare la prescrizione del diritto fatto valere da breve a decennale;
- Dall'ultima sottoscrizione è anche possibile ottenere il riconoscimento e l'esecuzione del lodo all'estero in forza della Convenzione di New York del 1958.

EFFICACIA ED ESECUTORIETÀ

L'omologazione del lodo

- Diversamente, perché il lodo acquisti efficacia esecutiva e di titolo per la trascrizione e l'iscrizione di ipoteca giudiziale, è necessaria l'omologazione del Tribunale:

Art. 825, co. 1, c.p.c.:

«La parte che intende far eseguire il lodo nel territorio della Repubblica ne propone istanza depositando il lodo in originale o in copia conforme, insieme con l'atto contenente la convenzione d'arbitrato, in originale o in copia conforme, nella cancelleria del tribunale nel cui circondario è la sede dell'arbitrato. Il tribunale, accertata la regolarità formale del lodo, lo dichiara esecutivo con decreto. Il lodo reso esecutivo è soggetto a trascrizione o annotazione, in tutti i casi nei quali sarebbe soggetta a trascrizione la sentenza avente il medesimo contenuto».

EFFICACIA ED ESECUTORIETÀ

L'omologazione del lodo: efficacia esecutiva

- Sono suscettibili di deposito esclusivamente i lodi, anche parziali, di condanna, ovvero i lodi aventi un contenuto che ne determini l'assoggettamento al regime della trascrizione (ad es. un lodo che dichiari l'estinzione di un diritto reale o il suo acquisto per usucapione);
- Non sono invece assoggettabili a deposito i lodi non definitivi che decidono questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito;
- Non è previsto alcun limite temporale per l'istanza di esecutorietà del lodo;
- Il lodo è immediatamente produttivo di effetti fra le parti e può essere impugnato a prescindere dalla sua omologazione;
- L'omologazione è dunque strumentale esclusivamente alla capacità del lodo di essere titolo esecutivo per l'esecuzione forzata.

EFFICACIA ED ESECUTORIETÀ

L'omologazione del lodo: efficacia esecutiva

- Nella prospettiva della natura giurisdizionale del lodo, si può ritenere che il legislatore del 2006 avrebbe potuto eliminare la fase dell'omologazione;
- Infatti, il lodo è equiparato alla sentenza in forza dell'**art. 824-bis c.p.c.** e questa è un titolo esecutivo *ex art. 474 c.p.c.*;
- La ragione storica dell'esigenza dell'*exequatur* va colta nel fatto che gli arbitri sono soggetti privati cui non compete la qualifica di pubblici ufficiali (cfr. **art. 813, co. 2, c.p.c.**).

EFFICACIA ED ESECUTORIETÀ

L'omologazione del lodo

- Legittimata a proporre l'istanza volta a ottenere l'*exequatur* è soltanto la parte a favore della quale sia stato pronunciato il lodo;
- L'organo competente a emettere il decreto di esecutorietà è il Tribunale (in composizione monocratica) nella cui circoscrizione è stata posta la sede dell'arbitrato;
- Unitamente all'istanza, si devono depositare in cancelleria:
 - L'originale ovvero copia conforme – ciò che permette di richiedere la dichiarazione di esecutività in Stati diversi – del lodo munito di bollo;
 - L'originale ovvero copia conforme dell'atto contenente la convenzione di arbitrato.

EFFICACIA ED ESECUTORIETÀ

L'omologazione del lodo/il reclamo

- L'accertamento del giudice dell'*exequatur* è limitato alla verifica della regolarità formale del lodo (oltre alla sussistenza delle altre condizioni richieste per l'emanazione del provvedimento);
- Il procedimento ha struttura non contraddittoria: il decreto, concessivo o di diniego dell'omologazione, viene emesso *inaudita altera parte*;
- Il contraddittorio può essere instaurato successivamente mediante il reclamo, ammesso tanto avverso il decreto che appone quanto avverso quello che nega l'apposizione della formula esecutiva;
- Il reclamo va presentato entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento del Tribunale mediante ricorso alla Corte d'Appello, che decide in camera di consiglio con ordinanza (art. 825, co. 3, c.p.c.).

EFFICACIA ED ESECUTORIETÀ


Il lodo straniero

- Il riconoscimento (cioè, l'attribuzione a un lodo straniero di efficacia giuridica all'interno dell'ordinamento italiano) e l'esecuzione dei lodi stranieri è oggetto di un obbligo internazionale sancito dall'**art. III della Convenzione di New York del 1958**.
- La Convenzione di New York si applica al riconoscimento e all'esecuzione dei lodi arbitrari resi in uno Stato parte diverso da quello dove si intende ottenerne il riconoscimento e l'esecuzione (**art. I della Convenzione di New York**) ed è stata ratificata da ben 163 Paesi in tutto il mondo:



EFFICACIA ED ESECUTORIETÀ

Il lodo straniero



Perché riconoscere un lodo straniero in un altro ordinamento?

- In primo luogo per far sì che il lodo produca effetti giuridici (faccia stato fra le parti) e la parte soccombente non sottoponga la medesima questione di merito dinanzi al giudice nazionale;
- Inoltre, il riconoscimento è presupposto necessario per dare esecuzione al lodo.

EFFICACIA ED ESECUTORIETÀ

Il lodo straniero

- Nel 1994 sono stati introdotti nel nostro ordinamento gli **artt. 839 e 840 c.p.c.**.
- Tali articoli prevedono una procedura in due fasi:
 1. Fase monitoria, *inaudita altera parte*, che si conclude con un decreto di accoglimento o di rigetto della richiesta di riconoscimento (**art. 839 c.p.c.**);
 2. Fase di opposizione a contraddittorio pieno (**art. 840 c.p.c.**).

EFFICACIA ED ESECUTORIETÀ

Il lodo straniero

- **Art. 839, c.p.c.:** la parte interessata al riconoscimento propone ricorso al Presidente della Corte d'Appello nella cui circoscrizione risiede l'altra parte; il giudizio si svolge a cognizione sommaria e in assenza di contraddittorio e si conclude con un decreto.
- **Art. 840, c.p.c.:** la parte controinteressata può opporsi al decreto con citazione dinanzi alla Corte d'Appello entro 30 giorni dalla comunicazione del decreto che nega l'efficacia o dalla notificazione del decreto che la accorda.
- Il giudizio si svolge a cognizione piena e in contraddittorio tra le parti, secondo le norme che disciplinano l'opposizione al decreto ingiuntivo (**artt. 645 ss., c.p.c.**) in quanto applicabili, e si conclude con una sentenza.

EFFICACIA ED ESECUTORIETÀ

Il lodo straniero: esecuzione

N.B.: si ritiene che il provvedimento di accoglimento *ex art. 839 c.p.c.* non attribuisca di per sé efficacia esecutiva al lodo straniero;

Per effetto del rinvio alla disciplina dell'opposizione a decreto ingiuntivo, la dichiarazione di esecutività può infatti essere apposta:

- Qualora sia decorso inutilmente il termine di legge per proporre opposizione e, su istanza anche verbale del ricorrente, secondo la procedura delineata dall'**art. 647 c.p.c.**;
- In caso di rigetto dell'opposizione;
- Nelle more del giudizio di opposizione *ex art. 642, co. 2, c.p.c.* o, secondo altra prospettazione, *ex art. 648 c.p.c.*

L'IMPUGNAZIONE DEL LODO

I rimedi esperibili avverso il lodo

Art. 827, 1° co., c.p.c.:

«Il lodo è soggetto all'impugnazione per nullità, per revocazione e per opposizione di terzo».

- L'appello è sostituito dalla specifica impugnazione per nullità del lodo, ontologicamente diversa in quanto gravame a critica vincolata;
- Il ricorso per cassazione è proponibile solo contro le sentenze pronunciate a conclusione del procedimento di impugnazione per nullità e contro quelle emesse in sede di revocazione, essendo escluso il ricorso *per saltum* avverso il lodo;
- È prevalente l'opinione che esclude l'esperibilità del regolamento di competenza;
- È dibattuto se sia ammessa la proponibilità, oltre della revocazione straordinaria, di quella ordinaria.

L'IMPUGNAZIONE DEL LODO

I rimedi esperibili avverso il lodo

- Quanto ai lodi interlocutori, solo il lodo parziale può (*rectius*: deve) essere impugnato immediatamente:

Art. 827, co.3, c.p.c.:

«Il lodo che decide parzialmente la controversia è immediatamente impugnabile, ma il lodo che risolve alcune delle questioni senza definire il giudizio arbitrale è impugnabile solo unitamente al lodo definitivo».

- Il coordinamento tra l'impugnazione del lodo parziale e la prosecuzione del giudizio arbitrale è rimesso alla volontà delle parti, posto che l'**art. 820, co. 4, lett. c), c.p.c.** dispone che la pronuncia di un lodo parziale o non definitivo determini solo la proroga automatica del termine per la decisione.

L'IMPUGNAZIONE DEL LODO

L'impugnazione per nullità

- L'art. 828, c.p.c. fissa un termine duplice per l'impugnazione per nullità del lodo:
 - Un anno dalla data dell'ultima sottoscrizione;
 - 90 giorni dalla notificazione del lodo, cui dovrà provvedere la parte (o il suo difensore) che intenda accelerare i tempi del processo, non essendo sufficiente la comunicazione del lodo *ex art. 824, c.p.c.*;
- La competenza del giudizio sull'impugnazione è attribuita alla Corte d'Appello nel cui distretto è la sede dell'arbitrato.

L'IMPUGNAZIONE DEL LODO

L'impugnazione per nullità/cause e motivi di preclusione

- L'impugnazione per nullità è vincolata ai motivi tassativamente elencati all'**art. 829, 1° co., c.p.c.**
- Le preclusioni previste specificamente per alcune cause di nullità pongono il problema del coordinamento con la regola generale posta dal comma successivo:

Art. 829, co. 2, c.p.c.:

«La parte [...] che non ha eccepito nella prima istanza o difesa successiva la violazione di ogni regola che disciplina lo svolgimento del procedimento arbitrale, non può per questo motivo impugnare il lodo».

L'IMPUGNAZIONE DEL LODO

«L'impugnazione per nullità è ammessa [...] nei casi seguenti»:

Art. 829, 1° co., n. 1), c.p.c.:

«Se la convenzione d'arbitrato è invalida, ferma la disposizione dell'articolo 817, terzo comma».

- N.B.: in sede di stampa della *Gazzetta Ufficiale*, nel testo dell'art. 817 sono stati erroneamente accorpati gli originari secondo e terzo comma: pertanto, ogni riferimento al co. 3 è da intendersi al co. 2, seconda parte e ogni riferimento al co. 4 è da intendersi al co. 3.

Art. 817, co. 2, seconda parte, c.p.c.:

La parte che non eccepisce nella prima difesa successiva all'accettazione degli arbitri l'incompetenza di questi per inesistenza, invalidità o inefficacia della convenzione d'arbitrato, non può per questo motivo impugnare il lodo, salvo il caso di controversia non arbitrabile.

L'IMPUGNAZIONE DEL LODO

«L'impugnazione per nullità è ammessa [...] nei casi seguenti»:

Art. 829, 1° co., n. 2), c.p.c.:

«Se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi prescritti nei capi II e VI del presente titolo, purché la nullità sia stata dedotta nel giudizio arbitrale».

L'IMPUGNAZIONE DEL LODO

«L'impugnazione per nullità è ammessa [...] nei casi seguenti»:



Art. 829, 1° co., n. 3), c.p.c.:

«Se il lodo è stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro ai sensi dell'articolo 812».

L'IMPUGNAZIONE DEL LODO

«L'impugnazione per nullità è ammessa [...] nei casi seguenti»:

Art. 829, 1° co., n. 4), c.p.c.:

«Se il lodo ha pronunciato fuori dei limiti della convenzione d'arbitrato, ferma la disposizione dell'articolo 817, quarto comma, o ha deciso il merito della controversia in ogni altro caso in cui il merito non poteva essere deciso».

Art. 817, co. 3, c.p.c.:

«La parte, che non eccepisce nel corso dell'arbitrato che le conclusioni delle altre parti esorbitano dai limiti della convenzione arbitrale, non può, per questo motivo, impugnare il lodo».

L'IMPUGNAZIONE DEL LODO

«L'impugnazione per nullità è ammessa [...] nei casi seguenti»:



Art. 829, 1° co., n. 5), c.p.c.:

«Se il lodo non ha i requisiti indicati nei numeri 5), 6) e 7)
dell'articolo 823».

L'IMPUGNAZIONE DEL LODO

«L'impugnazione per nullità è ammessa [...] nei casi seguenti»:

Art. 829, 1° co., n. 6), c.p.c.:

«Se il lodo è stato pronunciato dopo la scadenza del termine stabilito, salvo il disposto dell'articolo 821».

Art. 821, c.p.c.:

«Il decorso del termine indicato nell'articolo precedente non può essere fatto valere come causa di nullità del lodo se la parte, prima della deliberazione del lodo risultante dal dispositivo sottoscritto dalla maggioranza degli arbitri, non abbia notificato alle altre parti e agli arbitri che intende far valere la loro decadenza».

L'IMPUGNAZIONE DEL LODO

«L'impugnazione per nullità è ammessa [...] nei casi seguenti»:

Art. 829, 1° co., n. 7), c.p.c.:

«Se nel procedimento non sono state osservate le forme prescritte dalle parti sotto espressa sanzione di nullità e la nullità non è stata sanata».

- Vale sicuramente la preclusione di cui al co. 2.

L'IMPUGNAZIONE DEL LODO

«L'impugnazione per nullità è ammessa [...] nei casi seguenti»:



Art. 829, 1° co., n. 8), c.p.c.:

«Se il lodo è contrario ad altro precedente lodo non più impugnabile o a precedente sentenza passata in giudicato tra le parti, purché tale lodo o tale sentenza sia stata prodotta nel procedimento».

- Questo motivo è stato esteso al caso del contrasto tra un lodo parziale non impugnato e il lodo definitivo.

L'IMPUGNAZIONE DEL LODO

«L'impugnazione per nullità è ammessa [...] nei casi seguenti»:



Art. 829, 1° co., n. 9), c.p.c.:

«Se non è stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio».

L'IMPUGNAZIONE DEL LODO

«L'impugnazione per nullità è ammessa [...] nei casi seguenti»:



Art. 829, 1° co., n. 10), c.p.c.:

«Se il lodo conclude il procedimento senza decidere il merito della controversia e il merito della controversia doveva essere deciso dagli arbitri».

L'IMPUGNAZIONE DEL LODO

«L'impugnazione per nullità è ammessa [...] nei casi seguenti»:



Art. 829, 1° co., n. 11), c.p.c.:

«Se il lodo contiene disposizioni contraddittorie».

L'IMPUGNAZIONE DEL LODO

«L'impugnazione per nullità è ammessa [...] nei casi seguenti»:



Art. 829, 1° co., n. 12), c.p.c.:

«Se il lodo non ha pronunciato su alcuna delle domande ed eccezioni proposte dalle parti in conformità alla convenzione di arbitrato».

L'IMPUGNAZIONE DEL LODO

L'art. 829, co. 3 - 5, c.p.c.

Art. 829, co. 3 - 5, c.p.c.:

«L'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa **se espressamente disposta dalle parti o dalla legge**. È ammessa **in ogni caso** l'impugnazione delle decisioni per contrarietà all'ordine pubblico.

L'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è **sempre** ammessa:

- 1) nelle controversie previste dall'articolo 409;
- 2) se la violazione delle regole di diritto concerne la soluzione di questione pregiudiziale su materia che non può essere oggetto di convenzione di arbitrato.

Nelle controversie previste dall'articolo 409, il lodo è soggetto ad impugnazione anche per violazione dei contratti e accordi collettivi».

L'IMPUGNAZIONE DEL LODO

L'impugnazione per nullità/fase rescindente



- Il procedimento si divide in due fasi: una fase rescindente e una fase rescissoria.

Art. 830, 1° co., c.p.c.:

«La corte d'appello decide sull'impugnazione per nullità e, se l'accoglie, dichiara con sentenza la nullità del lodo. Se il vizio incide su una parte del lodo che sia scindibile dalle altre, dichiara la nullità parziale del lodo.

L'IMPUGNAZIONE DEL LODO

L'impugnazione per nullità/fase rescissoria

- Salvo che le parti non dispongano diversamente nella convenzione d'arbitrato o con accordo successivo, la corte d'appello decide la controversia nel merito se il lodo è annullato per i motivi di cui ai nn. 5), 6), 7), 8, 9), 11) e 12) del 1° co. o ai co. 3, 4 e 5 dell'art. 829 (**art. 830, co. 2**);
- Negli altri casi, la fase rescissoria deve essere rimessa dalle parti a un costituendo tribunale arbitrale, diverso dal primo, salvo che la nullità dipenda dall'invalidità o inefficacia della convenzione d'arbitrato o la controversia non sia compromettibile (**art. 830, co. 3**);
- Se una delle parti, alla data della sottoscrizione della convenzione di arbitro, aveva la propria sede o residenza effettiva all'estero, la corte d'appello decide la controversia nel merito solo se le parti hanno così stabilito nella convenzione o ne fanno concorde richiesta.

L'IMPUGNAZIONE DEL LODO

La sospensione dell'efficacia del lodo

Art. 830, co. 3:

«Su istanza di parte anche successiva alla proposizione dell'impugnazione, la corte d'appello può sospendere con ordinanza l'efficacia del lodo, quando ricorrono gravi motivi».

Rome
Viale delle Belle Arti, 7
00196 Rome, Italy
+39 06 877 62 800



Milan
Via Tortona, 33
20144 Milan, Italy
+39 02 92852614

info@drlaw.it

